



Finanziaria 2007.

Assegni familiari

Varata dal **governo** il 29 settembre 2006, la nuova **legge finanziaria 2007** ha iniziato il suo percorso istituzionale in vista dell'approvazione definitiva di camera e senato. Vediamo intanto quali sono le **proposte del disegno di legge**, in attesa della loro trasformazione in norme definitive.

Per le famiglie accanto alle detrazioni per carichi di famiglia, la **Legge Finanziaria 2007** pone l'attenzione sul sistema degli **assegni familiari**, che sono riveduti con **aumenti** sia per gli importi annui che nell'individuazione delle **soglie massime** di reddito, che hanno diritto a percepire l'assegno. Hanno diritto a percepire gli assegni lavoratori dipendenti e parasubordinati. I nuovi importi degli **assegni familiari**, se confermati nel percorso della definitiva approvazione della **Legge Finanziaria**, dovrebbero partire da febbraio **2007**.

Gli **assegni** diminuiscono in modo scalare in funzione ai redditi **familiari**, al numero e alle età dei figli. Per tutti i redditi familiari fino a **12.499 euro** gli importi previsti sono così distribuiti:

- **1650 euro l'anno per nuclei con un figlio**. Le variazioni iniziano dai redditi superiori a 12.500 euro per i quali l'importo diminuisce di 9,3 euro per ogni 100 euro di maggior reddito familiare fino a 25.799. Dai 25.800 decresce di 1,2 euro per ogni 100 euro di maggior reddito fino ad azzerarsi per i redditi di 61.000 l'anno (il tetto di accesso massimo prima era 41.960 euro di reddito familiare).

- **3100 euro l'anno per nuclei con due figli**. Dai 12.500 euro l'importo decresce di 13 euro per ogni 100 euro di reddito familiare in più fino a 29.999. Dai 30.000 l'importo diminuisce di 2,3 euro fino a zero per redditi familiari superiori a 66.500 euro (il limite prima era di 47.815 euro).

- **4500 euro l'anno per nuclei con tre figli**. L'assegno

diminuisce dai 12.500 euro, diminuendo di 11,5 euro per ogni 100 euro reddito familiare in più, fino a 34.999 euro. Dai 35.000 euro l'importo decresce di 4,4 euro per ogni 100 euro di reddito familiare in più fino ad azzerarsi per redditi superiori a 78.700 euro (il limite prima era 50.817 euro)

Non sono previste distinzioni sulla composizione familiare: gli importi e il diritto di accesso sono gli stessi per i nuclei familiari che hanno entrambi i genitori che uno solo. Sono inoltre previsti **assegni aggiuntivi** per i nuclei familiari con 3 figli e un solo genitore: un assegno di 800 euro per i redditi fino a 14.499, che a partire dai 14.500 decresce di 8,6 euro per ogni 100 euro di reddito familiare in più.

Detrazioni per le famiglie

Varata dal **governo** il 29 settembre 2006, la nuova **legge finanziaria 2007** ha iniziato il suo percorso istituzionale in vista dell'approvazione definitiva di camera e senato. Vediamo intanto quali sono le **proposte del disegno di legge**, in attesa della loro trasformazione in norme definitive.

Il **sostegno alla famiglia** è uno dei punti principali della **Finanziaria 2007**, che ha messo in programma misure a sostegno dei **redditi familiari** medi e bassi. Tornano le **detrazioni per carichi di famiglia**: le possibili riduzioni relative ai componenti del nucleo familiare a carico del capo famiglia per i lavoratori **dipendenti** e **parasubordinati**.

Le **detrazioni** sono uguali per tutti, ma modulate in funzione del reddito familiare e personale. Novità in vista anche per i lavoratori autonomi che possono beneficiare di **detrazioni di imposta** per i figli a carico.

La novità introdotta dalla **legge Finanziaria 2007** è il passaggio dall'attuale sistema con **deduzioni**, intese come la riduzione diretta sul reddito imponibile, alle **detrazioni**, la possibilità di sottrarre delle imposte importi e percentuali prestabiliti.

Nel dettaglio cosa cambia?

Detrazioni per carichi di famiglia

Le nuove misure di **detrazione** sono articolate per diverse fasce di reddito e in funzione dell'età e del numero dei figli. Sono previste possibili **detrazioni** anche per i **coniugi** e altri **familiari a carico**.

- figlio **minore di tre anni**: 900 euro, l'importo decresce in modo scalare fino ad azzerarsi per i redditi superiori a 95.000

euro. Nel caso ci siano più di tre figli l'importo di partenza aumenta di 200 euro per ogni figlio (compresi i primi tre).

- figlio **maggiore di tre anni**: 800 euro, che diminuiscono in modo progressivo fino ad azzerarsi per i redditi superiori a 95.000 euro. Anche in questo caso con più di tre figli l'importo di partenza aumenta di 200 euro per ogni figlio (compresi i primi tre).

Le detrazioni sono fruite **a metà da ognuno dei genitori** e scompare la possibilità di scelta per convenienza economica, in vigore attualmente. In caso di genitori separati o divorziati, le detrazioni sono fruite da chi ha in carico i figli.

Per ogni **figlio portatore di handicap** l'importo base è aumentato di 70 euro, mentre nel caso ci siano **più figli** salgono i tetti massimi di reddito: per il secondo figlio si ha diritto a possibili detrazioni fino a 110.000 euro, per il terzo fino a 125.000 euro

- **coniuge a carico**: 800 euro, cifra che decresce in modo scalare fino ad azzerarsi per i redditi superiori a 95.000 euro

altri familiari: 750 euro, l'importo diminuisce in modo progressivo fino ai redditi inferiori a 80.000 euro.

La salute dei cittadini

Varata dal **governo** il 29 settembre 2006, la nuova **legge finanziaria 2007** ha iniziato il suo percorso istituzionale in vista dell'approvazione definitiva di camera e senato. Vediamo intanto quali sono le **proposte del disegno di legge**, in attesa della loro trasformazione in norme definitive.

Ecco le modifiche previste al **ticket sanitario** relative a

- visite specialistiche e diagnostica

Si pagherà un tetto massimo di 36,15 euro per ogni ricetta, per un massimo di 8 prestazioni. Il ticket era già previsto in tutte le Regioni per compartecipare alla spesa pubblica del Servizio Sanitario Nazionale. In aggiunta ci sarà una quota fissa di 10 euro su ogni ricetta. Gli esenti restano **esclusi**.

- pronto soccorso per le prestazioni non seguite da ricovero

Sarà esteso a tutte le Regioni il pagamento delle prestazioni specialistiche e diagnostiche eseguite in Pronto soccorso che non siano urgenti e che non diano seguito al ricovero (codici bianchi e codici verdi, per questi ultimi sono escluse dal

ticket le prestazioni per traumi e avvelenamenti). Il ticket sarà di 27 euro. Si amplia la fascia di esenzione per i bambini: dall'attuale regime che non prevede il pagamento del ticket fino ai 6 anni con un reddito familiare al di sotto dei 36.000 euro, si passa all'esenzione per tutti fino ai 14 anni senza alcuna limitazione o vincolo di reddito familiare.

Screening oncologici

Un nuovo finanziamento porterà al potenziamento del piano **screening** di prevenzione oncologica a livello nazionale. In particolare il Ministero della Salute si attende di raggiungere due obiettivi entro il 2007: l'estensione del 50% dell'offerta degli screening nelle aree che al momento non sono coperte da alcun programma e un'estensione fino al 90% dell'offerta degli screening nelle aree in cui i programmi sono già attivi.

Tutela minorenni e sicurezza stradale

Divieto di vendita di sostanze alcoliche **ai minori** di anni 18. E, in più, scatta il divieto totale di vendita e somministrazione di sostanze alcoliche nelle aree di servizio autostradali. Oggi il divieto di vendita di superalcolici al banco va dalle 10 di sera alle 6 del mattino.

Promozione della salute e corretto uso dei farmaci

Infine la **legge finanziaria 2007** dedica un capitolo alla promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà con la creazione di un istituto che si occuperà di prevenzione, cura, formazione e **ricerca sanitaria**.

Non ultimi gli interventi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva e di educazione al corretto uso dei farmaci in collaborazione con l'Aifa, l'Agenzia italiana del farmaco e le Regioni.

Link consigliato

<http://www.ministerosalute.it/dettaglio/phPrimoPiano.jsp?id=367>
Ministero della Salute

Le novità per i consumatori

Varata dal **governo** il 29 settembre 2006, la nuova **legge finanziaria 2007** ha iniziato il suo percorso istituzionale in vista dell'approvazione definitiva di camera e senato. Vediamo intanto quali sono le **proposte del disegno di legge**, in attesa della loro trasformazione in norme definitive.

La **legge finanziaria 2007** pone in programma una serie di iniziative per incentivare le scelte ecologiche dei cittadini: detrazioni e incentivi per sostituire i vecchi elettrodomestici con quelli più nuovi e meno inquinanti.

Caldaie - E' prevista, nella **finanziaria 2007**, la possibilità di sgravi fiscali con la detrazione del 55% delle spese di acquisto e di sostituzione delle **caldai**e vecchie con l'installazione di **nuovi modelli ecologici**. In questo caso è stato fissato un importo massimo detraibile pari a 100.000 euro annui. Lo stesso tipo di sgravio fiscale è stato introdotto per l'installazione e l'acquisto di pannelli solari e serramenti termoisolanti, con una soglia massima di spesa in questo caso di 60.000 euro.

Frigoriferi - La stessa logica di incentivazione alla scelta di elettrodomestici ecologici è stata applicata, nella **finanziaria 2007**, anche per i frigoriferi: l'acquisto di un nuovo modello di congelatore o frigorifero, classe A, poco inquinante e con forte risparmio energetico, sarà detraibile per il 20% della spesa, fino ad un massimo di 200 euro.

Auto – L'emendamento al **disegno di legge finanziaria 2007** introduce delle modifiche sul bollo auto per le vetture che superano i 100 kw. La modifica riguarda la **revisione ai fini ecologici** della tassa di possesso prevista dall'articolo 20 comma 22 del testo presentato il 29 settembre 2006.

L'emendamento alla Finanziaria 2007 prevede un **aumento** per **tutte le auto** (da Euro 0 ad Euro 5) che superano la **potenza di 100 kw**. La maggiorazione va da 1,5 a 1,29 euro: ad esempio per un'auto con potenza pari a 110 kw, la maggiorazione si paga solo sui 10 kw in più rispetto ai 100. Se l'auto è Euro 0 si pagano 15 euro in più (1,5 per ogni kw). Se l'auto è di categoria Euro 4 o 5 si pagano 12,9 euro.

Per le auto diesel è ancora in discussione la possibilità di ritrovare il superbollo, scomparso per i contribuenti nel 2005.

Auto ecologiche - Per le vetture vecchie, classificate Euro 0 e Euro 1, la **legge finanziaria 2007** prevede incentivi all'acquisto con un contributo di 1000 euro di nuove automobili poco inquinanti. Sono previsti incentivi anche per l'acquisto di **automobili ecologiche a gas metano**, con importi che vanno da 1.500 a 2.000 euro a seconda del basso tasso di emissione di anidride carbonica garantito dalla macchina acquistata.

SUV – L'emendamento al disegno di legge **elimina la proposta di tassa** applicata ai Suv, Sport Utility Vehicle, auto di **grandi dimensioni** e linee sportive di peso **complessivo superiore a 2.600 kg**, per le quali era stata prevista una soprattassa di **2 euro per ogni Kw**.

Sport – Per le famiglie sono previste misure e sgravi fiscali per incentivare l'attività fisica dei figli: l'iscrizione a palestre, piscine, associazioni sportive per qualsiasi attività motoria

dei ragazzi dai 5 ai 18 anni sarà detraibile dalle tasse fino a un tetto massimo di 210 euro l'anno.

Andare a scuola

Varata dal **governo** il 29 settembre 2006, la nuova **legge finanziaria 2007** ha iniziato il suo percorso istituzionale in vista dell'approvazione definitiva di camera e senato. Vediamo intanto quali sono le **proposte del disegno di legge**, in attesa della loro trasformazione in norme definitive.

La legge finanziaria 2007 estende **obbligo di istruzione** a 16 anni e istituisce un biennio unitario che innalza dai 15 ai 16 anni l'età per l'ingresso al mondo del lavoro.

Nascono poi le nuove **classi primavera** dedicate ai bambini fra i 2 e i 3 anni: in linea con l'ampliamento dell'offerta scolastica e per venire incontro alle esigenze delle famiglie.

Anche l'**educazione degli adulti** viene rafforzata e qualificata: con una maggiore offerta per il recupero scolastico e l'alfabetizzazione degli stranieri grazie all'istituzione dei **centri provinciali** dedicati all'istruzione degli adulti; in linea con il principio di aiutare e sviluppare la formazione lungo tutto l'arco della vita.

Istruzione tecnica. Per la prima volta gli IFTS, Istruzione Formazione Tecnica Superiore, faranno parte dell'Ordinamento nazionale dell'Istruzione. Si tratta di un'**offerta formativa post-diploma ad alta specializzazione**, alternativa al percorso universitario, la cui promozione servirà a valorizzare la cultura tecnico scientifica.

Libri di testo. Per ridurre i **costi delle famiglie** il disegno di legge autorizza il noleggio dei libri di testo da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole e delle associazioni di genitori. La Finanziaria estende poi le agevolazioni sull'**acquisto dei libri di testo** previste per le scuole medie inferiori anche al biennio delle superiori.

La manovra economica ripristina il **fondo per le scuole paritarie** in modo particolare per le scuole materne e stanziava 30 milioni di euro l'anno a servizio degli studenti. Introduce infine la detrazione del 19% della **spesa fino a 1000 euro** per l'acquisto di un personal computer da parte di **docenti**, anche quelli con incarico per un anno.

Abitare la casa

Varata dal **governo** il 29 settembre 2006, la nuova **legge**

finanziaria 2007 ha iniziato il suo percorso istituzionale in vista dell'approvazione definitiva di camera e senato. Vediamo intanto quali sono le **proposte del disegno di legge**, in attesa della loro trasformazione in norme definitive.

La **Legge finanziaria 2007** prevede alcune modifiche al grande capitolo dedicato alla **casa degli italiani**. In particolare il disegno di legge fa riferimento alle **successioni** e **donazioni** di immobili e altre rendite, alle **detrazioni** Irpef sulle ristrutturazioni e all'aumento dell'Ici.

Successioni e donazioni

La successione, intesa come l'eredità che si riceve alla morte di un parente o coniuge, e la donazione, il passaggio volontario di beni immobili, mobili e rendite, sono state riformate dalle legge finanziaria 2007 con il ritorno delle imposte e aliquote, modulate in funzione del valore dei beni interessati.

Le principali novità introdotte nella legge finanziaria 2007

- **tutte le aliquote** e le soglie per l'esenzione dalle imposte sono uguali sia per le **successioni** che per le **donazioni**;
- il calcolo delle aliquote è fatto sul **patrimonio**, inteso come la totalità dei beni immobili e le rendite;
- la soglia massima per l'esenzione dalle imposte passa da **250.000 euro a 1.000.000 di euro**;
- scompare la quota fissa di 168 euro e **fino a un milione di euro** si pagano solo le imposte ipotecarie e catastali pari al 3% del valore complessivo nel caso di parenti in linea diretta e coniuge; in caso di beni mobili o valori non sono previste imposte;
- per i **beni superiori al milione di euro** si applicano diverse aliquote: il 4% per i parenti in linea diretta e il coniuge; il 6% per gli altri parenti fino al 4° grado e si arriva all'8% per tutti gli altri soggetti.

Ogni **quattro anni** ci sarà una **revisione degli importi** delle soglie massime per l'esenzione, che saranno adeguate all'inflazione e al costo della vita.

Per i **beni immobili** si farà riferimento al **valore catastale**, senza specifiche sulle prime case ed è ancora in discussione se la soglia dell'esenzione di un milione di euro sarà legata solo patrimonio o anche al numero degli eredi. In questa seconda ipotesi si avrebbe un aumento dell'importo esente da imposte, per esempio nel caso di eredità al coniuge e due figli la soglia salirebbe a tre milioni.

Queste nuove regole sono valide per le **successioni** aperte dal **3 ottobre 2006** e per le donazioni saranno valide a partire

dalla data di entrata in vigore dell'emendamento ancora da stabilire.

Ristrutturazioni

Chi ristruttura la propria casa fino al 31 dicembre 2007 può avvalersi di una agevolazione sull'Irpef, cioè di una detrazione pari al 36% su una spesa fino a 48 mila euro.

Affitti

Per gli studenti **universitari fuori sede** la finanziaria 2007 introduce la possibilità di detrarre il 19% sull'Irpef per i canoni di affitto pagati, fino a un massimo di 500 euro.

Ici

Per gli enti locali è stata spostata la soglia massima di tassazione sulle proprietà immobiliari dall'attuale 3 per mille al 5 per mille. Rimane la facoltà per i **Comuni** di scegliere la percentuale da applicare.

Lavorare e andare in pensione

Varata dal **governo** il 29 settembre 2006, la nuova **legge finanziaria 2007** ha iniziato il suo percorso istituzionale in vista dell'approvazione definitiva di camera e senato.

Vediamo intanto quali sono le **proposte del disegno di legge**, in attesa della loro trasformazione in norme definitive.

Ecco le novità introdotte dalla **Finanziaria 2007** nei settori lavoro e pensioni.

Nuova gestione del Tfr

La **gestione del Tfr**, il **trattamento di fine rapporto**, viene modificata con il passaggio del 50% dei fondi non destinati alla **pensione complementare** ad un nuovo **fondo separato gestito dall'Inps**. Dal 1° gennaio 2007 il lavoratore avrà sei mesi di tempo per decidere verso quale fondo far confluire il proprio **Tfr**. In caso contrario verrà applicata la regola del **silenzio-assenso**: significa che alla stessa data scatterà per i datori di lavoro, in mancanza di scelta del lavoratore, l'obbligo di riversare il **Tfr** verso il fondo gestito dall'Inps.

Contributi previdenziali per lavoratori autonomi e parasubordinati

Per migliorare il trattamento pensionistico dei lavoratori autonomi e parasubordinati la manovra stabilisce l'incremento delle rispettive **aliquote** contributive:

- per i primi si passa dal 18,2% al 23,5%;
- per i secondi dal 18% circa al 20%.

Misure contro il precariato

Il problema del **preariato** viene affrontato con la graduale stabilizzazione dei rapporti di lavoro. L'obiettivo è quello di favorire il passaggio dai **co.co.pro.** ai contratti di **lavoro subordinato**. Come? Per **l'assunzione del lavoratore**, già utilizzato con co.co.pro., il datore di lavoro verserà una somma a titolo di contributo straordinario integrativo alla gestione speciale presso l'Inps, cui corrisponderà, a carico dello Stato, un contributo utile a raggiungere l'aliquota contributiva prevista per il lavoro subordinato: in questo modo si accrescerà l'accumulo contributivo dei giovani già impegnati in rapporti di co.co.pro., che consentirà loro un miglior trattamento pensionistico.

L'indennità giornaliera di malattia viene estesa ai lavoratori assunti con **contratto di apprendistato** secondo la disciplina generale prevista per i lavoratori subordinati.

Lotta al lavoro irregolare

Passi in avanti anche nella lotta al **lavoro irregolare** con l'introduzione di meccanismi per garantire, a partire dal 1° luglio 2007, il rispetto degli obblighi contributivi a tutti i settori di attività. Decise **sanzioni amministrative** più pesanti per chi non rispetta le regole in materia di assunzioni e regolarizzazione dei lavoratori, il finanziamento di progetti di ricerca in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il rafforzamento della capacità ispettiva, quali il potenziamento dell'organico del Comando dei Carabinieri e la costituzione di un fondo per l'emersione del lavoro irregolare (FELI).

Le tasse sul lavoro: le nuove detrazioni

Le **tasse sul lavoro** saranno ridotte con le seguenti detrazioni:

- per i **dipendenti**, sono previste riduzioni fino ad un massimo di 1840 euro l'anno, su reddito non superiore agli 8000 euro l'anno;
- per gli **autonomi**, fino ad un massimo di 1104 euro l'anno, su reddito non superiore ai 4800 euro l'anno;
- per i **pensionati**, fino ad un massimo di 1725 euro l'anno, su reddito non superiore ai 7500 euro l'anno. Le riduzioni decresceranno fino ad azzerarsi con redditi di 55000 euro l'anno.

Ammortizzatori sociali

In materia di **ammortizzatori sociali**, infine, la Finanziaria 2007 definisce i seguenti interventi a carico del nuovo **Fondo per l'occupazione**: trattamenti di "cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità" (così è definita nella finanziaria 2007) ai dipendenti delle imprese di commercio con più di 50 dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo con più di 50 dipendenti e delle imprese di vigilanza con più

di 15 dipendenti, e programmi per la **riqualificazione professionale** ed il reinserimento occupazionale di collaboratori a progetto che hanno lavorato presso aziende in crisi.

Pagare le tasse

Varata dal **governo** il 29 settembre 2006, la nuova **legge finanziaria 2007** ha iniziato il suo percorso istituzionale in vista dell'approvazione definitiva di camera e senato. Vediamo intanto quali sono le **proposte del disegno di legge**, in attesa della loro trasformazione in norme definitive.

La Finanziaria stabilisce **nuove aliquote Irpef**, cioè le percentuali di tassazione sul reddito complessivo di un cittadino. **Le aliquote** sono state divise in 5 scaglioni:

- del 23% fino a reddito di 15000 euro l'anno;
- del 27% dai 15000 ai 28000 euro;
- del 38% dai 28000 ai 55.000 euro;
- del 41% dai 55000 ai 75000 euro;
- del 43% dai 75000 euro in su.

Aumentano i **redditi esenti da tassazione**, la cosiddetta **no tax area**. Il reddito sul quale non ci sarà prelievo salirà:

- per i pensionati da 7000 a 7500 euro l'anno;
- per i dipendenti, tenuto conto delle maggiori spese per il lavoro, fino a 8000 euro l'anno;
- per i lavoratori autonomi da 4500 a 4800 euro l'anno.

Insieme alle **detrazioni d'imposta** sul lavoro e sui carichi familiari, l'obiettivo delle due operazioni, per le quali sono stati stanziati **4,3** miliardi di euro, è quello di sostenere i lavoratori e le famiglie con **redditi medi e redditi bassi** con una riduzione delle imposte per oltre il 90% dei contribuenti italiani, quelli che oggi vivono con meno di 40000 euro lordi l'anno.

Come si traduce la **nuova distribuzione** del carico fiscale nella vita quotidiana degli italiani? Ecco un esempio: una **famiglia tipo** di un lavoratore dipendente, con moglie e due figli a carico, che percepisce 1.468 euro netti al mese, guadagnerà 61 euro netti al mese. Se lo stipendio netto mensile arriva invece a 4.133 euro perderà 66 euro.

Link consigliato

[La riforma del fisco - Governo italiano \(in formato pdf\)](#)



Presidenza del Consiglio dei Ministri

FINANZIARIA 2007

Scuola

www.governo.it



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

La scuola di tutti

- **Assunzione dei precari**
- **Edilizia scolastica**
- **Finanziamento diretto dell'autonomia scolastica**
- **Apertura delle scuole al pomeriggio**
- **Classi primavera e obbligo di istruzione a 16 anni**
- **Libri di testo**
- **Insegnanti di sostegno**
- **Innovazione tecnologica**
- **Scuole paritarie**
- **Istruzione tecnica**
- **Centri provinciali per l'istruzione degli adulti**



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Mai più precariato

La Finanziaria 2007 prevede l'assunzione di 150 mila nuovi docenti e 20mila Ata (Amministrativi, tecnici e ausiliari), in 3 anni dal 2007 al 2010.

Prevede, inoltre, l'attivazione di nuove regole di reclutamento del personale docente per evitare la formazione di nuovo precariato.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Edifici scolastici più sicuri

La Finanziaria 2007 stanZIA **250 milioni di €**
in 3 anni per l'edilizia scolastica.

Regioni ed Enti locali attiveranno ciascuno finanziamenti di pari importo per l'edilizia scolastica. Solo a seguito di questi patti – finanziati per 1/3 dallo Stato, 1/3 dalle Regioni e 1/3 dagli Enti locali - potrà essere concessa la proroga fino al 2009 per la messa a norma degli edifici.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Obbligo d'istruzione

La Finanziaria 2007 innalza a 16 anni l'obbligo scolastico e prevede l'istituzione di un biennio unitario con il conseguente innalzamento dell'età per l'accesso al mondo del lavoro dai 15 ai 16 anni.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Autonomia scolastica

La Finanziaria 2007 dispone che:

- il Ministero attribuirà direttamente alle scuole la somma per le autonomie scolastiche, portandola da 100 milioni di € a **2,7 miliardi di €**
- dalla riorganizzazione e razionalizzazione di 19 enti di servizio nascerà l'Agencia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica, con compiti di ricerca su educazione, pedagogia, formazione del personale della scuola, collaborazione con Enti locali e Regioni e sinergie anche a livello internazionale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Apertura delle scuole al pomeriggio

La Finanziaria 2007 dispone che:

il Ministero attribuirà alle scuole risorse per l'apertura degli edifici anche in orario diverso da quello delle lezioni, al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa a favore dei propri alunni, dei loro genitori e, in generale, degli adulti.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Valorizzazione dell'istruzione degli adulti

La Finanziaria 2007 inserisce l'educazione degli adulti nell'Ordinamento nazionale dell'Istruzione.

Si tratta di una misura tesa a rafforzare e a qualificare l'offerta per il recupero scolastico degli adulti, l'alfabetizzazione degli stranieri e lo sviluppo della formazione lungo tutto l'arco della vita.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Acquisto e noleggio dei libri di testo

La Finanziaria 2007 autorizza il noleggio dei libri di testo da parte delle istituzioni scolastiche, delle reti di scuole e delle associazioni dei genitori, al fine di ridurre i costi per le famiglie.

Estende, inoltre, le agevolazioni sull'acquisto dei libri di testo previste per le scuole medie inferiori anche al biennio delle superiori.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Arrivano le classi primavera

La Finanziaria 2007 dispone che, per consolidare l'offerta educativa e per venire incontro alle esigenze delle famiglie, saranno istituite *classi primavera*, dedicate ai bambini fra i 2 e i 3 anni, nell'ambito di un progetto educativo, cui il Ministero contribuisce con personale adeguatamente formato, d'intesa con gli Enti locali, in via sperimentale.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Insegnanti di sostegno

La Finanziaria 2007 prevede il progressivo superamento dell'astratto parametro di 1/138 (un insegnante di sostegno ogni 138 studenti non diversamente abili).

Si passerà così all'individuazione del numero degli studenti diversamente abili aventi effettivo diritto tramite lo stretto raccordo e la verifica incrociata tra banche dati Asl e uffici scolastici regionali.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Sostegno all'innovazione tecnologica

La Finanziaria 2007 stanziava **30 milioni di €**
l'anno a servizio degli studenti
e introduce la defiscalizzazione di **1.000 €**
per tutti gli insegnanti, anche quelli con incarico
per un anno, per la spesa effettuata
per l'acquisto di personal computer.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Scuole paritarie

La Finanziaria 2007 ripristina il Fondo per le scuole paritarie tagliato dal governo Berlusconi nella precedente legislatura, in modo particolare per le scuole materne.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

*Legge
Finanziaria 2007*

Rafforzare l'istruzione tecnica

La Finanziaria 2007 crea un fondo per finanziare stabilmente gli Istituti che realizzeranno corsi di specializzazione tecnica superiore

I ragazzi potranno avere così un'alternativa all'Università ed inserirsi nel mondo del lavoro come tecnici ad alta specializzazione.

FINANZIARIA 2007

IL SENATO NELLA SEDUTA DEL 15 DICEMBRE HA APPROVATO IL TESTO DEGLI ARTICOLI RIGUARDANTI SCUOLA E FORMAZIONE NELLA VERSIONE CHE SEGUE

601

A decorrere dall'anno 2007, al fine di aumentare l'efficienza e la celerità dei processi di finanziamento a favore delle scuole statali, sono istituiti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, in apposita unità previsionale di base, i seguenti fondi: "Fondo per le competenze dovute al personale delle istituzioni scolastiche, con esclusione delle spese per stipendi del personale a tempo indeterminato e determinato" e "Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche". Ai predetti fondi affluiscono gli stanziamenti dei capitoli iscritti nelle unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione "Strutture scolastiche" e "Interventi integrativi disabili", nonché gli stanziamenti iscritti nel centro di responsabilità "Programmazione ministeriale e gestione ministeriale del bilancio" destinati ad integrare i fondi stessi. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione sono stabiliti i criteri e i parametri per l'assegnazione diretta alle istituzioni scolastiche delle risorse di cui al presente comma. Al fine di avere la completa conoscenza delle spese effettuate da parte delle istituzioni scolastiche a valere sulle risorse finanziarie derivanti dalla costituzione dei predetti fondi, il Ministero della pubblica istruzione procede a una specifica attività di monitoraggio.

602

Le disponibilità iscritte nel fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, non utilizzate nel corso dell'anno di competenza, sono utilizzate nell'esercizio successivo. La quota del predetto fondo non ripartita nell'anno 2006 è assegnata nell'anno 2007, alle istituzioni scolastiche autonome, per il miglioramento dell'offerta formativa e per la formazione del personale, sulla base di quanto previsto dalla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 33 del 3 aprile 2006.

603

Tutti i collegi universitari gestiti da fondazioni, enti morali, nonché enti ecclesiastici che abbiano le finalità di cui all'articolo 1, comma 4, primo periodo della legge 14 novembre 2000, n. 338, ed iscritti ai registri delle prefetture, sono equiparati ai collegi universitari legalmente riconosciuti.

604

Ai collegi universitari di cui al comma 603 è applicata l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista dall'articolo 10, primo comma, numero 20), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

605

Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti:

a) nel rispetto della normativa vigente, la revisione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei criteri e dei parametri per la formazione delle classi al fine di valorizzare la responsabilità dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, individuando obiettivi, da attribuire ai dirigenti responsabili, articolati per i diversi ordini e gradi di scuola e le diverse realtà territoriali, in modo da incrementare il valore medio nazionale del rapporto alunni/classe dello 0,4. Si procede, altresì, alla revisione dei criteri e parametri di riferimento ai fini della riduzione della dotazione organica del

personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). L'adozione di interventi finalizzati alla prevenzione e al contrasto degli insuccessi scolastici attraverso la flessibilità e l'individualizzazione della didattica, anche al fine di ridurre il fenomeno delle ripetenze;

b) il perseguimento della sostituzione del criterio previsto dall'articolo 40, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con l'individuazione di organici corrispondenti alle effettive esigenze rilevate, tramite una stretta collaborazione tra regioni, uffici scolastici regionali, aziende sanitarie locali e istituzioni scolastiche, attraverso certificazioni idonee a definire appropriati interventi formativi;

c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente. Analogo piano di assunzioni a tempo indeterminato è predisposto per il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA), per complessive 20.000 unità. Le nomine disposte in attuazione dei piani di cui alla presente lettera sono conferite nel rispetto del regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Contestualmente all'applicazione del piano triennale, il Ministro della pubblica istruzione realizza un'attività di monitoraggio sui cui risultati, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente legge, riferisce alle competenti Commissioni parlamentari, anche al fine di individuare nuove modalità di formazione e abilitazione e di innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente, nonché di verificare, al fine della gestione della fase transitoria, l'opportunità di procedere a eventuali adattamenti in relazione a quanto previsto nei periodi successivi. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge le graduatorie permanenti di cui all'articolo I del decreto legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito con modificazioni dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 sono trasformate in graduatorie ad esaurimento. Sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuarsi per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi della predetta legge n. 143 del 2004, i corsi SISS, i corsi accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il Corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI), è successivamente disciplinata la valutazione dei titoli e dei servizi dei docenti inclusi nelle predette graduatorie ai fini della partecipazione dei futuri concorsi per esami e titoli. In correlazione alla predisposizione del piano per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale docente previsto dalla presente lettera, è abrogata con effetto dal 1° settembre 2007 la disposizione di cui al punto B.3), lettera h), della tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143. È fatta salva la valutazione in misura doppia dei servizi prestati anteriormente alla predetta data. Ai docenti in possesso dell'abilitazione in educazione musicale, conseguita entro la data di scadenza dei termini per l'inclusione nelle graduatorie permanenti per il biennio 2005/2006-2006/2007, privi del requisito di servizio di insegnamento che, alla data di entrata in vigore della legge 3 maggio 1999, n. 124, erano inseriti negli elenchi compilati ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 102 del 3 maggio 1996, è riconosciuto il diritto all'iscrizione nel secondo scaglione delle graduatorie permanenti di strumento musicale nella scuola media previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333. Sono comunque fatte salve le assunzioni a tempo indeterminato già effettuate su posti della medesima classe di concorso Sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008, 2008/2009 e 2009/2010, una volta completate le nomine di cui al comma 275, si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali della procedura riservata bandita con decreto ministeriale 3 ottobre 2006, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 76 del 6 ottobre 2006, che abbiano completato la relativa procedura concorsuale riservata, alla quale siano stati ammessi per effetto dell'aliquota aggiuntiva del 10 per

cento e siano risultati idonei e non nominati in relazione al numero dei posti previsti dal bando. Successivamente si procede alla nomina dei candidati che abbiano partecipato alle prove concorsuali delle procedure riservate bandite con decreto dirigenziale 17 dicembre 2002, pubblicato nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale, quarta serie speciale, n. 100 del 20 dicembre 2002 e con il predetto decreto del Ministro 3 ottobre 2006, che abbiano superato il colloquio di ammissione ai corsi di formazione previsti dalle medesime procedure, ma non si siano utilmente collocati nelle rispettive graduatorie per la partecipazione agli stessi corsi di formazione.

Detti candidati possono partecipare a domanda ad un apposito periodo di formazione e sono ammessi a completare l'iter concorsuale sostenendo gli esami finali previsti nei citati bandi, inserendosi nelle rispettive graduatorie dopo gli ultimi graduati. L'onere relativo al corso di formazione previsto dal precedente periodo deve essere sostenuto nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio. Le nomine, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine di indizione delle medesime procedure concorsuali. Nella graduatoria del concorso riservato indetto con il decreto dirigenziale 17 dicembre 2002 sono, altresì, inseriti, ulteriormente in coda, coloro che hanno frequentato nell'ambito della medesima procedura il corso di formazione, superando il successivo esame finale, ma che risultano privi del requisito di almeno un anno di incarico di presidenza;

d) l'attivazione, presso gli uffici scolastici provinciali, di attività di monitoraggio a sostegno delle competenze dell'autonomia scolastica relativamente alle supplenze brevi, con l'obiettivo di ricondurre gli scostamenti più significativi delle assenze ai valori medi nazionali;

e) ai fini della compiuta attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'adozione di un piano biennale di formazione per i docenti della scuola primaria, da realizzare negli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, finalizzato al conseguimento delle competenze necessarie per l'insegnamento della lingua inglese. A tale fine, per un rapido conseguimento dell'obiettivo, sono attivati corsi di formazione anche a distanza, integrati da momenti intensivi in presenza;

f) il miglioramento dell'efficienza ed efficacia degli attuali ordinamenti dell'istruzione professionale anche attraverso la riduzione, a decorrere dall'anno scolastico 2007/2008, dei carichi orari settimanali delle lezioni, secondo criteri di maggiore flessibilità, di più elevata professionalizzazione e di funzionale collegamento con il territorio.

606

Il decreto concernente la materia di cui alla lettera a) del comma 262 è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera b) del comma 262 è adottato d'intesa con il Ministro della salute. Il decreto concernente la materia di cui alla lettera c) del comma 262 è adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione.

607

La tabella di valutazione dei titoli allegata al decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, e successive modificazioni, è ridefinita con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentito il CNPI. Il decreto è adottato, a decorrere dal biennio 2007/2008-2008/2009, in occasione degli aggiornamenti biennali delle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni. Sono fatte salve le valutazioni dei titoli conseguiti anteriormente e già riconosciuti nelle graduatorie permanenti relative al biennio 2005/2006-2006/2007. Sono ridefinite, in particolare, le disposizioni riguardanti la valutazione dei titoli previsti dal punto C.11) della predetta tabella, e successive modificazioni. Ai fini di quanto previsto dal precedente periodo, con il decreto di cui al presente comma sono definiti criteri e requisiti per l'accreditamento delle strutture formative e dei corsi.

608

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 35, comma 5, terzo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione predispone, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, un piano organico di mobilità, relativamente al

personale docente permanentemente inidoneo ai compiti di insegnamento e collocato fuori ruolo. Tale piano, da definire entro il 30 giugno 2007, tiene conto prioritariamente dei posti vacanti, presso gli uffici dell'amministrazione scolastica, nonché presso le amministrazioni pubbliche in cui possono essere meglio utilizzate le professionalità del predetto personale. In connessione con la realizzazione del piano, il termine fissato dalle disposizioni di cui al citato articolo 35, comma 5, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è prorogato di un anno, ovvero fino al 31 dicembre 2008.

609

Il Ministro della pubblica istruzione predispone uno specifico piano di riconversione professionale del personale docente in soprannumero sull'organico provinciale, finalizzato all'assorbimento del medesimo personale. La riconversione, obbligatoria per i docenti interessati, è finalizzata alla copertura dei posti di insegnamento per materie affini e dei posti di laboratorio compatibili con l'esperienza professionale maturata, nonché all'acquisizione del titolo di specializzazione per l'insegnamento sui posti di sostegno. L'assorbimento del personale di cui al presente comma trova completa attuazione entro l'anno scolastico 2007/2008.

610

Allo scopo di sostenere l'autonomia delle istituzioni scolastiche nella dimensione dell'Unione europea ed i processi di innovazione e di ricerca educativa delle medesime istituzioni, nonché per favorirne l'interazione con il territorio, è istituita, presso il Ministero della pubblica istruzione, ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, la «Agenzia nazionale per lo sviluppo dell'autonomia scolastica», di seguito denominata «Agenzia», avente sede a Firenze, articolata, anche a livello periferico, in nuclei allocati presso gli uffici scolastici regionali ed in raccordo con questi ultimi, con le seguenti funzioni:

- a) ricerca educativa e consulenza pedagogico-didattica;
- b) formazione e aggiornamento del personale della scuola;
- c) attivazione di servizi di documentazione pedagogica, didattica e di ricerca e sperimentazione;
- d) partecipazione alle iniziative internazionali nelle materie di competenza;
- e) collaborazione alla realizzazione delle misure di sistema nazionali in materia di istruzione per gli adulti e di istruzione e formazione tecnica superiore;
- f) collaborazione con le regioni e gli enti locali.

611

L'organizzazione dell'Agenzia, con articolazione centrale e periferica, è definita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. L'Agenzia subentra nelle funzioni e nei compiti attualmente svolti dagli Istituti regionali di ricerca educativa (IRRE) e dall'Istituto nazionale di documentazione per l'innovazione e la ricerca educativa (INDIRE), che sono contestualmente soppressi. Al fine di assicurare l'avvio delle attività dell'Agenzia, e in attesa della costituzione degli organi previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari. Con il regolamento di cui al presente comma è individuata la dotazione organica del personale dell'Agenzia e delle sue articolazioni territoriali nel limite complessivo del 50 per cento dei contingenti di personale già previsti per l'INDIRE e per gli IRRE, che in fase di prima attuazione, per il periodo contrattuale in corso, conserva il trattamento giuridico ed economico in godimento. Il predetto regolamento disciplina, altresì, le modalità di stabilizzazione, attraverso prove selettive, dei rapporti di lavoro esistenti anche a titolo precario, purché costituite mediante procedure selettive di natura concorsuale.

612

Al fine di potenziare la qualificazione scientifica nonché l'autonomia amministrativa dell'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione (INVALSI), al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni, che non devono comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato:

- a) le parole: «Comitato direttivo» sono sostituite, ovunque ricorrano, dalle seguenti: «Comitato di indirizzo»;

b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente: «Art. 4. – (Organi). – 1. Gli organi dell'Istituto sono:

a) il Presidente;

b) il Comitato di indirizzo;

c) il Collegio dei revisori dei conti»;

c) all'articolo 5, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente è scelto tra persone di alta qualificazione scientifica e con adeguata conoscenza dei sistemi di istruzione e formazione e dei sistemi di valutazione in Italia ed all'estero. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su designazione del Ministro, tra una terna di nominativi proposti dal Comitato di indirizzo dell'Istituto fra i propri componenti. L'incarico ha durata triennale ed è rinnovabile, con le medesime modalità, per un ulteriore triennio»;

d) all'articolo 6, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il Comitato di indirizzo è composto dal Presidente e da otto membri, nel rispetto del principio di pari opportunità, dei quali non più di quattro provenienti dal mondo della scuola. I componenti del Comitato sono scelti dal Ministro tra esperti nei settori di competenza dell'Istituto, sulla base di una indicazione di candidati effettuata da un'apposita commissione, previo avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale finalizzato all'acquisizione dei curricula. La commissione esaminatrice, nominata dal Ministro, è composta da tre membri compreso il Presidente, dotati delle necessarie competenze amministrative e scientifiche».

613

L'INVALSI, fermo restando quanto previsto dall'articolo 20 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il primo biennio economico 2002-2003, pubblicato nel supplemento ordinario n. 113 alla Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2006 e nel rispetto delle prerogative del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale, sulla base delle indicazioni del Ministro della pubblica istruzione, assume i seguenti compiti:

a) formula al Ministro della pubblica istruzione proposte per la piena attuazione del sistema di valutazione dei dirigenti scolastici;

b) definisce le procedure da seguire per la valutazione dei dirigenti scolastici;

c) formula proposte per la formazione dei componenti del team di valutazione;

d) realizza il monitoraggio sullo sviluppo e sugli esiti del sistema di valutazione.

614

Le procedure concorsuali di reclutamento del personale, di cui alla dotazione organica definita dalla tabella A allegata al decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286, devono essere espletate entro sei mesi dalla indizione dei relativi bandi, con conseguente assunzione con contratto a tempo indeterminato dei rispettivi vincitori.

615

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente e i componenti del Comitato direttivo dell'INVALSI cessano dall'incarico. In attesa della costituzione dei nuovi organi, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, nomina uno o più commissari straordinari.

616

Il riscontro di regolarità amministrativa e contabile presso le istituzioni scolastiche statali è effettuato da due revisori dei conti, nominati dal Ministro dell'economia e delle finanze e dal Ministro della pubblica istruzione, con riferimento agli ambiti territoriali scolastici. La minore spesa derivante dall'attuazione del presente comma resta a disposizione delle istituzioni scolastiche interessate.

617

I Revisori dei conti, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero della Pubblica Istruzione, già nominati dal competente Ufficio Scolastico Regionale, sono confermati fino all'emanazione del decreto di nomina dei rispettivi Ministeri e comunque non oltre

l'entrata in vigore del provvedimento di modifica al regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche" di cui al Decreto Interministeriale 1° febbraio 2001, n. 44.

618

Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definite le modalità delle procedure concorsuali per il reclutamento dei dirigenti scolastici secondo i seguenti principi: cadenza triennale del concorso su tutti i posti vacanti nel triennio; unificazione dei tre settori di dirigenza scolastica; accesso aperto al personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali, in possesso di laurea, che abbia maturato dopo la nomina in ruolo un servizio effettivamente prestato di almeno cinque anni; previsione di una preselezione mediante prove oggettive di carattere culturale e professionale, in sostituzione dell'attuale preselezione per titoli; svolgimento di una o più prove scritte, cui sono ammessi tutti coloro che superano la preselezione; effettuazione di una prova orale; valutazione dei titoli; formulazione della graduatoria di merito; periodo di formazione e tirocinio, di durata non superiore a quattro mesi, nei limiti dei posti messi a concorso, con conseguente soppressione dell'aliquota aggiuntiva del 10 per cento. Con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dal presente comma sono abrogate le disposizioni vigenti con esso incompatibili, la cui ricognizione è affidata al regolamento medesimo.

619

In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al comma 274 si procede alla nomina sui posti previsti dal bando di concorso ordinario a dirigente scolastico indetto con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – 4^a serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, e, ove non sufficienti, sui posti vacanti e disponibili relativi agli anni scolastici 2007/2008 e 2008/2009, dei candidati del citato concorso compresi i candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa che abbiano superato le prove di esame propedeutiche alla fase della formazione con la produzione da parte degli stessi di una relazione finale e il rilascio di un attestato positivo da parte del direttore del corso, senza effettuazione dell'esame finale previsto dal bando medesimo. Si procede, altresì, sui posti vacanti e disponibili a livello regionale relativi al medesimo periodo, alla nomina degli altri candidati che abbiano superato le prove di esame propedeutiche al corso di formazione del predetto concorso ma non vi abbiano partecipato perché non utilmente collocati nelle relative graduatorie; questi ultimi devono partecipare con esito positivo ad un apposito corso intensivo di formazione, indetto dall'amministrazione con le medesime modalità di cui sopra, che si conclude nell'anno scolastico 2006/2007; le nomine di cui al presente comma, fermo restando il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui all'articolo 39, comma 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, sono conferite secondo l'ordine della graduatoria di merito.

620

Dall'attuazione dei commi da 262 a 275 devono conseguire economie di spesa per un importo complessivo non inferiore a euro 448,20 milioni per l'anno 2007, a euro 1.324,50 milioni per l'anno 2008 e a euro 1.402,20 milioni a decorrere dall'anno 2009.

621

Al fine di garantire l'effettivo conseguimento degli obiettivi di risparmio di cui ai commi 183 e 276, in caso di accertamento di minori economie, si provvede:

- a) relativamente al comma 183, alla riduzione delle dotazioni di bilancio, relative ai trasferimenti agli enti pubblici, ivi comprese quelle determinate ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 183;
- b) relativamente al comma 276, a ridurre le dotazioni complessive di bilancio del Ministero della pubblica istruzione, ad eccezione di quelle relative alle competenze spettanti al personale della scuola e dell'amministrazione centrale e periferica della pubblica istruzione, in maniera lineare, fino a concorrenza degli importi indicati dal medesimo comma 276.

622

L'istruzione impartita per almeno dieci anni è obbligatoria ed è finalizzata a consentire il conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria superiore o di una qualifica professionale di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. L'età per l'accesso al lavoro è conseguentemente elevata da quindici a sedici anni. Resta fermo il regime di gratuità ai sensi degli articoli 28, comma 1, e 30, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 17.10.2005, n. 226. L'adempimento dell'obbligo di istruzione deve consentire, una volta conseguito il titolo di studio conclusivo del primo ciclo, l'acquisizione dei saperi e delle competenze previste dai curricula relativi ai primi due anni degli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di un apposito regolamento adottato dal Ministro della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23.8.1988, n. 400. Nel rispetto degli obiettivi di apprendimento generali e specifici previsti dai predetti curricula, possono essere concordati tra il Ministero della P.I. e le singole regioni percorsi e progetti che, fatta salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, siano in grado di prevenire e contrastare la dispersione e di favorire il successo nell'assolvimento dell'obbligo di istruzione. Le strutture formative che concorrono alla realizzazione dei predetti percorsi e progetti devono essere inserite in un apposito elenco predisposto con decreto del Ministro della pubblica istruzione. Il predetto decreto è redatto sulla base di criteri predefiniti con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, in conformità ai rispettivi statuti e alle relative norme di attuazione, nonché alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. L'innalzamento dell'obbligo di istruzione decorre dall'a.s. 2007/08.

623

Nella provincia autonoma di Bolzano, considerato il suo particolare sistema della formazione professionale, l'ultimo anno dell'obbligo scolastico di cui al precedente comma può essere speso anche nelle scuole professionali provinciali in abbinamento con adeguate forme di apprendistato.

624

Fino alla messa a regime di quanto previsto dal comma 278, proseguono i percorsi sperimentali di istruzione e formazione professionale di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Restano, pertanto, confermati i finanziamenti destinati dalla normativa vigente alla realizzazione dei predetti percorsi. Dette risorse per una quota non superiore al 3 per cento sono destinate alle misure nazionali di sistema ivi compreso il monitoraggio e la valutazione. Le strutture che realizzano tali percorsi sono accreditate dalle regioni sulla base dei criteri generali definiti con decreto adottato dal Ministro della pubblica istruzione di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

625

Per l'attivazione dei piani di edilizia scolastica di cui all'articolo 4 della legge 11 gennaio 1996, n. 23, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2007 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il 50 per cento delle risorse assegnate annualmente ai sensi del precedente periodo è destinato al completamento delle attività di messa in sicurezza e di adeguamento a norma degli edifici scolastici da parte dei competenti enti locali. Per le finalità di cui al precedente periodo, lo Stato, la Regione, e l'ente locale interessato concorrono, nell'ambito dei piani di cui all'articolo 4 della medesima legge n. 23 del 1996, in parti uguali per l'ammontare come sopra determinato, ai fini del finanziamento dei singoli interventi. Per il completamento delle opere di messa in sicurezza e di adeguamento a norma, le regioni possono fissare un nuovo termine di scadenza al riguardo, comunque non successivo al 31 dicembre 2009, decorrente dalla data di sottoscrizione dell'accordo denominato «patto per la sicurezza» tra Ministero della pubblica istruzione, regione ed enti locali della medesima regione.

626

Nella logica degli interventi per il miglioramento delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, e successive modificazioni, il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) definisce, in via sperimentale per il triennio 2007-2009, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con il Ministro della P.I. e con gli enti locali competenti, indirizzi programmatici per la promozione ed il finanziamento di progetti degli istituti di istruzione secondaria di primo grado e superiore per l'abbattimento delle barriere architettoniche o l'adeguamento delle strutture alle vigenti disposizioni in tema di sicurezza e igiene del lavoro.

Il consiglio di indirizzo e di vigilanza dell'INAIL determina altresì l'entità delle risorse da destinare annualmente alle finalità di cui al presente comma, utilizzando a tale fine anche le risorse che si rendessero disponibili a conclusione delle iniziative di attuazione dell'art. 24 del citato decreto legislativo n. 38 del 2000. Sulla base degli indirizzi definiti, il consiglio di amministrazione dell'INAIL definisce i criteri e le modalità per l'approvazione dei singoli progetti e provvede all'approvazione dei finanziamenti dei singoli progetti.

627

Al fine di favorire ampliamenti dell'offerta formativa e una piena fruizione degli ambienti e delle attrezzature scolastiche, anche in orario diverso da quello delle lezioni, in favore degli alunni, dei loro genitori e, più in generale, della popolazione giovanile e degli adulti, il Ministro della pubblica istruzione definisce, secondo quanto previsto dall'articolo 9 del regolamento di cui al D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, criteri e parametri sulla base dei quali sono attribuite le relative risorse alle istituzioni scolastiche.

628

La gratuità parziale dei libri di testo di cui all'art. 27, comma 1, della L. 23.12.1998, n. 448, è estesa agli studenti del primo e del secondo anno dell'istruzione secondaria superiore. Il disposto del comma 3 del medesimo art. 27 si applica anche per il 1° e per il 2° anno dell'istruzione secondaria superiore e si applica, altresì, limitatamente all'individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo massimo complessivo della dotazione libraria, agli anni successivi al secondo. Le istituzioni scolastiche, le reti di scuole e le associazioni dei genitori sono autorizzate al noleggio di libri scolastici agli studenti e ai loro genitori.

629

Le Amministrazioni interessate, comunque, possono, a fronte di particolari esigenze, disporre che il beneficio previsto dall'articolo 27, comma 1 della citata legge n. 448 del 1998 sia utilizzato per l'assegnazione, anche in comodato, dei libri di testo agli alunni, in possesso dei requisiti richiesti che adempiono l'obbligo scolastico

630

Per fare fronte alla crescente domanda di servizi educativi per i bambini al di sotto dei tre anni di età, sono attivati, previo accordo in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, progetti tesi all'ampliamento qualificato dell'offerta formativa rivolta a bambini dai 24 ai 36 mesi di età, anche mediante la realizzazione di iniziative sperimentali improntate a criteri di qualità pedagogica, flessibilità, rispondenza alle caratteristiche della specifica fascia di età.

I nuovi servizi possono articolarsi secondo diverse tipologie, con priorità per quelle modalità che si qualificano come sezioni sperimentali aggregate alla scuola dell'infanzia, per favorire un'effettiva continuità del percorso formativo lungo l'asse cronologico 0-6 anni di età. Il Ministero della pubblica istruzione concorre alla realizzazione delle sezioni sperimentali attraverso un progetto nazionale di innovazione ordinamentale ai sensi dell'articolo 11 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, e assicura specifici interventi formativi per il personale docente e non docente che chiede di essere utilizzato nei nuovi servizi.

A tale fine sono utilizzate annualmente le risorse previste dall'articolo 7, comma 5, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinate al finanziamento dell'articolo 2, comma 1, lettera e), ultimo periodo, della medesima legge. L'articolo 2 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, è abrogato.

631

A decorrere dall'anno 2007, il sistema dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, è riorganizzato nel quadro del potenziamento dell'alta formazione professionale e delle misure per valorizzare la filiera tecnico-scientifica, secondo le linee guida adottate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione formulata di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.

632

Ferme restando le competenze delle regioni e degli enti locali in materia, in relazione agli obiettivi fissati dall'Unione europea, allo scopo di far conseguire più elevati livelli di istruzione alla popolazione adulta, anche immigrata con particolare riferimento alla conoscenza della lingua italiana, i centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e i corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, sono riorganizzati su base provinciale e articolati in reti territoriali e ridenominati «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti».

Ad essi è attribuita autonomia amministrativa, organizzativa e didattica, con il riconoscimento di un proprio organico distinto da quello degli ordinari percorsi scolastici, da determinare in sede di contrattazione collettiva nazionale, nei limiti del numero delle autonomie scolastiche istituite in ciascuna regione e delle attuali disponibilità complessive di organico. Alla riorganizzazione di cui al presente comma, si provvede con decreto del Ministro della pubblica istruzione, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, ai sensi del medesimo decreto legislativo.

633

Per gli anni 2007, 2008 e 2009, è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, con lo scopo di dotare le scuole di ogni ordine e grado delle innovazioni tecnologiche necessarie al migliore supporto delle attività didattiche.

634

Per gli interventi previsti dai commi da 278 a 287, con esclusione del comma 280, è autorizzata la spesa di euro 220 milioni a decorrere dall'anno 2007. Su proposta del Ministro della pubblica istruzione sono disposte, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le variazioni di bilancio per l'assegnazione delle risorse agli interventi previsti dai commi da 278 a 287.

635

Al fine di dare il necessario sostegno alla funzione pubblica svolta dalle scuole paritarie nell'ambito del sistema nazionale di istruzione, a decorrere dall'anno 2007, gli stanziamenti, iscritti nelle unità previsionali di base «Scuole non statali» dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, sono incrementati complessivamente di 100 milioni di euro, da destinare prioritariamente alle scuole dell'infanzia.

636

Il Ministro della pubblica istruzione definisce annualmente, con apposito decreto, i criteri e i parametri per l'assegnazione dei contributi alle scuole paritarie e, in via prioritaria, a quelle che svolgono il servizio scolastico senza fini di lucro e che comunque non siano legate con società aventi fini di lucro o da queste controllate. In tale ambito i contributi sono assegnati secondo il seguente ordine di priorità: scuole dell'infanzia, scuole primarie e scuole secondarie di primo e secondo grado.

SANITA'

Il disegno di legge Finanziaria 2007, approvato il 15 dicembre dal Senato e varato dalla Camera il 21 dicembre, si presenta con diverse modifiche e integrazioni rispetto al testo presentato a fine settembre dal Governo. Per la sanità restano comunque confermate le indicazioni guida della manovra che recepiscono gli accordi tra Governo e Regioni contenuti nel Patto per la Salute sottoscritto nel mese di settembre.

A) Cosa cambia per il cittadino

Livelli Essenziali di Assistenza e obiettivi del Piano Sanitario nazionale 2006-2008

(Patto per la salute - punto 2 e Legge finanziaria - articolo 1 comma 798 lettera n)

E' prevista una revisione straordinaria delle prestazioni dei Livelli Essenziali di Assistenza, per la cui impostazione è già iniziato il confronto con le Regioni, in modo da pervenire entro il mese di gennaio 2007 ad una revisione del DPCM 29 novembre 2001, dando priorità ai seguenti aspetti:

- aumento del numero di prestazioni erogabili in regime ambulatoriale
- salute della donna e delle gestanti, della partoriente e del neonato, con particolare riferimento al parto indolore
- terapie del dolore
- malattie rare
- sperimentazione del modello assistenziale integrato di cure primarie, che avvicina la sanità al cittadino garantendo l'assistenza diffusa sul territorio con le case della salute
- implementazione della rete di unità spinali unipolari anche al fine di assicurare l'integrale copertura sul territorio nazionale
- promozione di interventi a favore della salute degli immigrati
- promozione della qualità nel Servizio Sanitario Nazionale
- qualificazione e potenziamento delle attività di tutela della salute sui luoghi di lavoro.

Screening oncologici e lotta ai tumori

(Legge finanziaria - articolo 1 comma 810 e 819)

La continuità degli obiettivi del Piano Nazionale della Prevenzione è assicurata con il rifinanziamento per 20 milioni di euro per l'anno 2007 e 18 milioni annui, per il biennio 2008-2009, degli interventi per gli screening oncologici che, sebbene inclusi nei LEA, non hanno raggiunto lo stesso grado di sviluppo in tutto il paese.

Vi sono ancora forti differenze e va data priorità alle Regioni meridionali ed insulari per garantire quindi a tutta la popolazione l'equità di accesso ai programmi di prevenzione. I traguardi finali che si propone il Piano Screening entro il 2007 sono:

1. l'estensione pari al 50% dell'offerta degli screening nelle aree non coperte da alcun

- programma
2. una estensione pari al 90% dell'offerta degli screening nelle aree in cui sono già attivi programmi di screening.

Viene inoltre previsto un consolidamento e rafforzamento delle iniziative della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (2 milioni di euro annui)

AIDS (Legge finanziaria - articolo 1 comma 811)

Viene potenziata l'attività della Consulta del Volontariato per la lotta contro l'AIDS, che esprimerà pareri sui programmi di informazione e prevenzione.

La promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà

(Legge finanziaria - articolo 1 comma 829)

Con un accordo di collaborazione tra il Ministero della Salute e le Regioni Lazio, Puglia e Sicilia, si dà avvio ad un progetto per la realizzazione di un Istituto di alta specializzazione a carattere nazionale per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, che avrà sede nella città di Roma. L'iniziativa parte dalla rilevante attività svolta dal Centro di riferimento della Regione Lazio per la promozione della salute delle popolazioni migranti, senza fissa dimora, nomadi e a rischio di emarginazione, già operante presso l'Istituto dermosifilopatico Santa Maria e San Gallicano-I.F.O. L'istituto avrà come finalità generali la prevenzione, cura, formazione e ricerca sanitaria relativa alle popolazioni migranti ed il contrasto alle patologie della povertà.

Si prevede anche una riorganizzazione a rete della sede centrale di Roma e delle sedi periferiche in Puglia ed in Sicilia anche al fine di:

- realizzare attività di assistenza specialistica di secondo livello riguardo alle patologie delle popolazioni migranti ed al contrasto delle patologie della povertà
- realizzare, in un contesto di cooperazione e interscambio, attività di ricerca "a rete" che promuova la partecipazione di strutture internazionali e nazionali di ricerca scientifica, cura ed assistenza per lo sviluppo della salute delle popolazioni umane mobili e per il contrasto alle patologie della povertà.

Educazione al corretto uso dei farmaci e farmacovigilanza

(Legge finanziaria articolo 1 comma 821)

Si dispone che si attuino interventi per la realizzazione di un programma di farmacovigilanza attiva e di educazione al corretto uso dei farmaci, sulla base di convenzioni fra l'AIFA e le Regioni per un ammontare annuo di 25 milioni di euro.

Continuità assistenziale

(Patto per la Salute - punto 4.2)

Per rendere effettivo il diritto alla salute saranno realizzati interventi per garantire la continuità assistenziale dall'ospedale al domicilio del cittadino/paziente; oltre a generalizzare le già consolidate forme aggregative presenti sul territorio con le Unità Territoriali di Assistenza Primaria, saranno promosse ulteriori forme e modalità erogative dell'insieme delle cure primarie,

attraverso l'integrazione dei medici di famiglia tra di loro e con la realtà distrettuale, con i medici della continuità assistenziale e con i medici del 118, anche allo scopo di migliorare le varie forme di assistenza domiciliare.

Qualità dei servizi

(Patto per la salute - punto 4.10)

Viene promossa la qualità nel Servizio Sanitario Nazionale attraverso un Programma nazionale per la promozione permanente della qualità nel Servizio sanitario nazionale. Il Programma nazionale prevederà l'attuazione di forme costanti e strutturate del gradimento dei servizi da parte dei cittadini/utenti/pazienti.

Farmaci di classe C meno cari

Il prezzo dei farmaci di automedicazione e di quelli in classe C non soggetti a prescrizione medica viene mantenuto al livello dei prezzi 2006 per tutto l'anno 2007. I farmaci in classe C soggetti a prescrizione medica potranno invece subire incrementi di prezzo solo nei limiti dell'indice Istat sul costo della vita.

B) Cosa cambia nel sistema sanitario

Finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale

(Patto per la salute - punto 1.1 e Legge finanziaria - articolo 1 comma 798 lettera a)
Il Nuovo Patto per la Salute tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano è volto a ricondurre sotto controllo la spesa sanitaria, a dare certezza di risorse per il Servizio Sanitario Nazionale (S.S.N.) su un arco pluriennale, a sollecitare e sostenere le azioni necessarie a elevare qualità e appropriatezza delle prestazioni, a riequilibrare le capacità di fornire servizi di analoga qualità ed efficacia su tutto il territorio nazionale.

Il finanziamento del SSN è fissato in 96.040 milioni di euro per l'anno 2007, in 99.082 milioni di euro per l'anno 2008 e in 102.285 milioni di euro per l'anno 2009. Tali importi vengono annualmente ripartiti tra le Regioni. L'importo assegnato a ciascuna Regione viene erogato per una quota pari al 97%. Il 3% residuo viene erogato solo dopo che la Regione abbia dimostrato di avere rispettato gli adempimenti previsti dalla normativa vigente e dai precedenti patti Stato-Regioni. Tali adempimenti fondamentalmente riguardano la garanzia che i Livelli Essenziali di Assistenza vengano effettivamente mantenuti con un'appropriata erogazione delle prestazioni e che sia mantenuto l'equilibrio economico-finanziario per il rispetto del patto di stabilità. Viene confermato, in caso di mancato raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, l'innalzamento dell'addizionale Irpef e della maggiorazione Irap che, dopo la data del 31 maggio, scatta automaticamente in caso di mancata copertura dei disavanzi registrati nell'anno precedente.

Fondo transitorio per le regioni in difficoltà

(Patto per la Salute - punto 3; Legge finanziaria - articolo 1 comma 798 lettera b)

E' previsto per il triennio 2007 – 2009 un Fondo transitorio di: 1.000 milioni di euro per l'anno 2007, 850 milioni di euro per l'anno 2008 e di 700 milioni di euro per l'anno 2009. L'accesso al Fondo è riservato alle Regioni che abbiano registrato un disavanzo pari o superiore al 7% e che abbiano sottoscritto uno specifico accordo con il Ministero della Salute ed il Ministero

dell'Economia e delle Finanze che contenga:

- un Piano di rientro finalizzato al raggiungimento, entro il 2010, sia dell'equilibrio economico-finanziario, che di un equilibrato assetto assistenziale in grado di garantire i LEA
- il mantenimento per tutta la durata del Piano di rientro della massimizzazione dell'addizionale Irpef e della maggiorazione Irap, che potranno ridursi solo nel caso vengano realizzati risparmi di spesa superiori a quelli previsti dal Piano
- la definizione delle modalità con cui i due Ministeri ed il Coordinamento interregionale affiancano la Regione nella realizzazione del Piano di rientro.

Affiancamento delle regioni impegnate nei Piani di rientro

(Legge finanziaria - articolo 1 comma 798 lettera b ultimo periodo e comma 800)

Viene meglio disciplinata l'attività di affiancamento delle regioni impegnate nei piani di rientro dalle situazioni di disavanzo strutturale. Si tratta di 7 regioni (Lazio, Campania, Abruzzo, Molise, Sicilia, Liguria e Sardegna) per ciascuna delle quali verrà costituito un Nucleo di affiancamento composto da un rappresentante del Ministero della salute, un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e un rappresentante della Conferenza delle regioni.

Fondo per la non autosufficienza

(Legge finanziaria - articolo 1 commi 1268 e 1269)

L'istituzione del Fondo per le non autosufficienze presso il Ministero della solidarietà sociale (100 milioni di euro per l'anno 2007 e 200 milioni di euro annui per gli anni 2008 e 2009) costituisce un importante fattore sinergico per gli interventi socio sanitari garantiti dal Servizio sanitario nazionale con un effetto moltiplicativo sulle possibilità di realizzare interventi e servizi, in particolare per anziani e disabili.

Piano Sanitario Nazionale

(Legge finanziaria - articolo 1 comma 801)

Viene previsto un allineamento della programmazione sanitaria nazionale, della programmazione triennale delle risorse per il Servizio Sanitario Nazionale e dei contenuti e tempi del Patto per la Salute, disponendo la modifica del Piano sanitario nazionale 2006-2008 per armonizzarne i contenuti e la tempistica al finanziamento complessivo del Servizio Sanitario Nazionale per il triennio 2007-2009.

Squilibri assistenziali e geografici nella rete dei servizi sanitari

(Legge finanziaria - articolo 1 comma 808)

Per rimuovere gli squilibri sanitari connessi alla disomogenea distribuzione registrabile tra le varie realtà regionali, la Legge finanziaria prevede l'istituzione di un Fondo per il cofinanziamento dei progetti regionali attuativi del Piano Sanitario Nazionale, dell'importo complessivo di 60,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 per progetti in materia di:

- sperimentazione del modello assistenziale Case della salute, per 10 milioni di euro
- iniziative per la salute della donna ed iniziative a favore della gestante, della partoriente e del neonato, per 10 milioni di euro
- malattie rare, per 30 milioni di euro
- implementazione della rete delle unità spinali unipolari, per 10,5 milioni di euro. .

Rapporto pubblico-privato e accreditamenti

(Legge finanziaria - articolo 1 comma 798, lettere p, q, r)

Si prevede la definizione di disposizioni certe in materia di accreditamento delle strutture private con il Servizio Sanitario nazionale al fine di assicurare che l'integrazione tra erogatori pubblici ed erogatori privati garantisca prioritariamente la qualità nei processi di diagnosi, cura e riabilitazione, favorendo strategie di coinvolgimento delle strutture private negli obiettivi programmatici pubblici, di partecipazione alle politiche di qualità ed appropriatezza, di controllo dei volumi e della spesa.

Linee guida e protocolli diagnostici

(Patto per la Salute - punto 4.4 e Legge finanziaria - articolo 1, comma 798, lettera h)

Sono sviluppate nuove ulteriori iniziative volte a favorire la definizione e la diffusione di linee guida e di protocolli per la razionalizzazione dei percorsi diagnostici e di cura.

Partecipazione alla spesa

(Patto per la salute - punto 4.5 e Legge finanziaria - articolo 1, comma 798 lettere m,o)

Nel Patto è stato previsto di omogeneizzare le forme di compartecipazione alla spesa in funzione di una maggiore appropriatezza delle prestazioni, anche al fine di promuovere la riduzione dell'uso improprio del pronto soccorso ospedaliero ed il miglioramento del ricorso alla diagnostica. Coerentemente il Disegno di legge finanziaria prevede le seguenti misure:

- per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale, limitatamente ai cittadini non esenti, è previsto che la quota fissa sia omogeneamente fissata a livello nazionale ad un importo di 10 euro per le prestazioni presso le strutture poliambulatoriali e presso gli ambulatori ospedalieri; per le prestazioni in regime di pronto soccorso non urgenti (codice bianco) è stabilito, sempre limitatamente ai cittadini non esenti, un importo di 25 euro, con la esclusione dei soggetti fino a 14 anni di età e dei soggetti che afferiscono al pronto soccorso a seguito di traumatismi ed avvelenamenti acuti;
- la previsione che, in caso di mancato ritiro dei risultati di visite o esami diagnostici, vengano recuperati a carico del cittadino i costi sostenuti dalle aziende sanitarie.

Spesa farmaceutica

(Patto per la Salute - punto 4.18 e Legge finanziaria - articolo 1, comma 798 lettere f, f-bis, f-ter, f-quater e g)

Viene previsto che, nel corso del 2007, si aprirà un confronto per la fissazione di nuove regole per il governo della spesa farmaceutica. Restano intanto in vigore le norme precedenti relative ai due

tetti di spesa farmaceutica del 13% per la farmaceutica convenzionata e del 16 % per il totale della spesa farmaceutica comprensiva della farmaceutica ospedaliera e della distribuzione diretta dei farmaci da parte delle aziende sanitarie.

Coerentemente, tenuto conto dello sfondamento della spesa farmaceutica che si sta registrando anche nell'anno 2006, viene stabilito che vengano confermati, nell'anno 2007, le misure già assunte dall'Agenzia Italiana del Farmaco, che comportano, in particolare, una riduzione del prezzo dei farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale pari al 10 %. Le aziende farmaceutiche interessate possono chiedere che la riduzione del prezzo si limiti al 5% impegnandosi a versare alle Regioni un importo corrispondente al restante 5% per un ammontare complessivo nazionale di 806 milioni di euro. Questa ultima previsione è molto innovativa e rilevante in quanto introduce nel nostro Paese il cosiddetto meccanismo del pay back che consente di rispettare i limiti di spesa senza penalizzare anche sul piano internazionale le aziende farmaceutiche, per le quali, infatti, è più vantaggioso "restituire" importi finanziari corrispondenti all'eventuale sfondamento di spesa, anziché subire una riduzione di prezzo che non solo le penalizza nel nostro Paese ma anche negli Paesi europei, per il fenomeno dell'abbassamento del prezzo medio europeo, con un effetto moltiplicativo.

Tali misure potranno essere riviste dalla stessa Agenzia in relazione all'andamento effettivo della spesa. Viene inoltre previsto, per le Regioni nelle quali vengano registrati negli anni 2005 e 2006 sfondamenti dei tetti di spesa farmaceutica, che, in alternativa alle forme di penalizzazione sull'accesso ai finanziamenti previsti per le regioni in campo sanitario, vengano applicate le seguenti misure:

- applicazione di una quota fissa per confezione di importo tale da garantire la mancata copertura dello sfondamento ovvero l'adozione di misure alternative di contenimento della spesa farmaceutica di pari effetto finanziario
- adozione di un Piano regionale di contenimento della spesa farmaceutica ospedaliera, con interventi tesi al controllo dei farmaci innovativi, al monitoraggio dell'uso appropriato degli stessi e degli appalti per acquisto di farmaci.

Farmacie

(Legge finanziaria - articolo 1, comma 828)

Sono previste misure di aiuto economico per favorire il mantenimento di un'efficiente rete di assistenza farmaceutica territoriale anche nelle zone disagiate.

Tariffe più basse per la diagnostica di laboratorio e le altre prestazioni specialistiche

(Legge finanziaria - articolo 1, comma 798 lettera l)

Viene previsto che le strutture private accreditate, nel tariffare le prestazioni rese per conto del Servizio Sanitario Nazionale, applichino uno sconto del 20 per cento per le prestazioni di diagnostica di laboratorio e del 2 per cento per tutte le altre prestazioni specialistiche, avvicinando così le tariffe al livello remunerativo dei costi efficienti. Viene anche promossa la razionalizzazione della rete pubblica delle strutture specialistiche di laboratorio (molti punti di prelievo diffusi sul territorio e pochi laboratori centralizzati e fortemente automatizzati).

Salute nello sport e lotta al doping

(Legge finanziaria - articolo 1, comma 830)

E' previsto un potenziamento delle attività del Ministero della Salute nell'ambito della tutela della

salute nelle attività sportive e di lotta contro il doping.

Lotta agli sprechi

(Legge finanziaria - articolo 1, comma 798, lettera s)

Viene prevista la fissazione dei prezzi di riferimento nazionali dei dispositivi medici da porre come base d'asta per le forniture del Servizio sanitario nazionale, a parità di standard di qualità e sicurezza per i pazienti.

Lotta alle truffe al SSN

(Legge finanziaria - articolo 1, commi 813 e 814)

Si prevedono specifiche, gravi conseguenze amministrative a carico dei farmacisti e degli altri sanitari che commettono truffe ai danni del Servizio Sanitario Nazionale. Le norme sono motivate dalla necessità di far fronte a comportamenti irregolari che arrecano seri danni all'immagine del SSN e che hanno pesanti ripercussioni sull'erario.

Personale del Servizio Sanitario Nazionale

(Legge finanziaria - articolo 1, comma 566)

Viene prevista una maggiore flessibilità per le Regioni in materia di tetti di spesa per il personale e blocco della assunzioni a tempo indeterminato, con la previsione di Piani regionali che consentano l'avvio di un processo di graduale superamento del fenomeno del precariato.

Istituti zooprofilattici e randagismo

(Legge finanziaria - articolo 1, comma 567 e 831)

Viene inoltre prevista una stabilizzazione del personale operante presso gli Istituti Zooprofilattici Sperimentali. Vengono previsti piani per il risanamento dei canili comunali e per i rifugi per cani abbandonati.

C) Innovazione, ricerca, sviluppo e investimenti

Ricerca sanitaria

(Legge finanziaria - Tabella C e articolo 1, comma 815 , 816 , 817 , 818, 820 e 1238)

La legge finanziaria dispone un forte potenziamento delle risorse destinate alla ricerca sanitaria con 339,4 milioni di euro e istituisce una quota riservata per progetti in materia di:

- sicurezza degli alimenti
- miglioramento degli interventi di diagnosi e cura delle malattie rare anche in riferimento alla facilitazione della erogazione ai pazienti dei farmaci orfani
- utilizzazione di cellule staminali
- qualificazione e potenziamento delle attività di tutela della salute nei luoghi di lavoro.

Viene inoltre prevista una quota, non inferiore al 5% delle risorse complessive, per i progetti di

ricerca sanitaria presentati da ricercatori di età inferiore ai quaranta anni. Viene previsto un potenziamento delle attività dell'Istituto Superiore di Sanità (8 milioni di euro annui). Viene prevista la natura esclusiva degli incarichi di direzione strategica degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (Direttore generale, Direttore scientifico, Direttore sanitario e Direttore amministrativo).

Viene previsto che gli enti di ricerca sanitaria possano avvalersi di ulteriori risorse derivanti dalla finalizzazione scelta dal contribuente di una quota del 5 per mille dell'IRPEF.

Edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico

(Legge finanziaria - articolo 1, comma 798, lettera i)

E' previsto un forte ampliamento del programma straordinario di investimenti in edilizia sanitaria, di cui all'articolo 20 della legge n. 67/1988, con una quota aggiuntiva di 3 miliardi di euro, da destinare alle seguenti linee prioritarie e finalità:

innovazione tecnologica delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale con particolare riferimento alla diagnosi e terapia nel campo dell'oncologia per la riqualificazione strutturale e tecnologica dei servizi di radiodiagnostica e di radioterapia con prioritario riferimento alle regioni meridionali ed insulari - superamento del divario Nord - Sud
realizzazione di strutture residenziali dedicate alle cure palliative - implementazione e ammodernamento dei sistemi informatici delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere
ammodernamento strutture di assistenza odontoiatrica.

Altri impegni programmatici condivisi tra Stato e Regioni

(Patto per la Salute – punto 4.3)

- Intensificare, ed integrare, iniziative idonee a responsabilizzare i medici di medicina generale sul versante dell'appropriatezza prescrittiva.
- Per promuovere adeguati processi di qualificazione della rete per l'assistenza ospedaliera vanno definiti indirizzi e linee di razionalizzazione della funzione ospedaliera, prendendo in considerazione standard di dimensionamento complessivo della rete, compiti e funzioni da attribuire ai presidi in ragione della loro collocazione, maggiore o minore dimensione e caratteristiche istituzionali, con particolare riferimento all'affidamento di funzioni di erogazione di particolari prestazioni di elevata qualificazione ed alla diffusione delle funzioni di emergenza e urgenza.
- Favorire una qualificazione delle attività di integrazione socio-sanitaria e la diffusione di processi permanenti di qualificazione delle strutture del SSN impegnate nei vari settori assistenziali caratterizzati dalla prevalente esigenza di integrazione tra aspetti sanitari e aspetti sociali.
- Incrementare forme di razionalizzazione dei sistemi di gestione delle attività tecnico-amministrative e di supporto, quali la logistica, gli acquisti di beni e servizi, la manutenzione ecc., anche attraverso modalità di esercizio sovraziendale e di centralizzazione degli acquisti, con particolare riferimento ai dispositivi medici.
- Avviare iniziative per il confronto con le organizzazioni sindacali confederali sulle linee di sviluppo del Patto stesso, con particolare riferimento ai LEA e alle principali tematiche rilevanti per il Servizio sanitario nazionale.